

Oneri finanziari: imputazione o capitalizzazione⁽¹⁾?

Dott. STEFANIA VIGNINI e Dott. LAURETTA SEMPRINI⁽²⁾

ABSTRACT: The present work underlines the question of “capitalizzazione” or “imputazione” of borrowing costs with reference to “Legge finanziaria 2008”. Moreover this contribute discusses about the normative context, the Italian accounting principles, the international accounting standards and the Italian literature, in theme of borrowing costs.

1. Premessa

Il tema della capitalizzazione degli oneri finanziari sui “prodotti” destinati ad essere utilizzati all’interno del processo produttivo e ad essere venduti è quanto mai attuale, a seguito delle modifiche intervenute nelle disposizioni normative in tema di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa.

La Finanziaria 2008 -Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”⁽³⁾- con una completa riscrittura dell’art. 96 del TUIR e dopo aver abrogato le disposizioni che regolavano la deducibilità degli interessi passivi sulla base della *thin capitalization* (art. 98)⁽⁴⁾ e del pro-rata patrimoniale (art.

(1) Nell’uso comune il termine “capitalizzare” viene associato al concetto di “immobilizzi”, altrimenti definiti “beni capitali”, mentre si usa definire “imputazione” qualsiasi addebito di costi agli elementi del bilancio. Si osserva che da un punto di vista giuridico-normativo i prodotti destinati alla vendita ed i beni strumentali trovano ambiti di riferimento differenti. Tuttavia, da una certa parte della dottrina (Ferrero G. (1995), *La valutazione del capitale di bilancio*, edizione postuma, Giuffrè, Milano), tale distinzione di fatto non viene operata, dato che ogni elemento viene considerato semplicemente come facente parte delle “operazioni in corso a fine esercizio”. Da qui il titolo del nostro contributo, che – fra l’altro - tenta di far luce sull’adeguatezza della distinzione diffusa tra i verbi capitalizzare e imputare, a seconda del bene di riferimento.

(2) Anche se frutto di riflessioni congiunte, sono da attribuirsi a Stefania Vignini i § 1, 4 e 5; sono da attribuirsi a Lauretta Semprini i § 2 e 3.

(3) Il riferimento alla Finanziaria 2008 non è esaustivo poiché ci sono stati numerosi “step normativi” successivi che hanno apportato ulteriori modifiche alla disciplina sopra descritta. Intendiamo con essi il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; Risoluzione Decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2009). Inoltre, sono state prodotte alcune circolari da parte dell’Agenzia delle Entrate con il compito di guidare i soggetti nell’applicazione dei suddetti provvedimenti normativi, ricordiamo le più recenti: la Circolare n. 19/E del 21 aprile 2009 e la Circolare n. 37/E del 22 luglio 2009.

(4) Per approfondimenti sulla normativa precedente si rimanda, tra gli altri, a LUPI R. (2003), “Prime osservazioni in tema di *thin capitalization*”, in *Rassegna Tributaria*, n. 5, p. 1500 e seg.; PIZZITOLA G. (2003), “Capitalizzazione sottile, tra salvaguardia della *tax jurisdiction* domestica e discriminazione rispetto ai non residenti: profili comparatistici e domestici”, in *Rassegna tributaria*, p. 2166; TESAURO F. (2003), “Thin capitalization” a prova di delega. Lo schema si allinea alle rego-

97), ha modificato integralmente dal primo gennaio 2008 le regole di deducibilità degli interessi passivi in ambito IRES⁽⁵⁾, legando quest'ultima al Risultato Operativo Lordo (ROL). Con un unico articolo del TUIR (il 96 appunto) si stabiliscono deducibilità integrali e limitate, riporti a nuovo ed esclusioni oggettive e soggettive. Dal punto di vista oggettivo risultano deducibili tutti gli interessi passivi sostenuti dall'impresa, ivi compresi quelli impliciti nei canoni di leasing desunti dal contratto, fatta eccezione soltanto per :

- a. interessi passivi oggettivamente indeducibili;
- b. interessi passivi capitalizzati nel costo dei beni⁽⁶⁾;
- c. interessi passivi impliciti commerciali;
- d. interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (una norma transitoria esclude temporaneamente).

Ciò posto, oggetto del nostro lavoro sarà l'approfondimento del tema della capitalizzazione degli interessi passivi, di cui al punto b. dell'elenco, affrontando il problema secondo diversi punti di vista:

1. dettato normativo⁽⁷⁾;
2. principi contabili nazionali e internazionali⁽⁸⁾;
3. dottrina economico-aziendale di riferimento.

2. Dettato normativo

La disciplina normativa degli interessi passivi non prevede un articolo ad essi dedicato. Le uniche disposizioni a riguardo rimandano all'articolo 2425⁽⁹⁾ in merito alle singole voci afferenti agli oneri finanziari previste in conto economico e all'articolo 2426 al primo comma, punto uno che recita: "le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono

le comunitarie", *il Sole 24 ore* del 9 ottobre 2003; LA ROSA S., "La capitalizzazione sottile", in Autori Vari, *La riforma fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le prime esperienze concrete*, p. 91 e seg.; BORIA P., *Il sistema tributario*, Utet giuridica, 2008.

⁽⁵⁾ Tralasciamo per motivi di spazio le modifiche in termini di deducibilità degli interessi passivi con riferimento ai soggetti Irpef, limitando la nostra analisi esclusivamente ai soggetti Ires.

⁽⁶⁾ Con il termine "beni" la normativa non si riferisce solo ai beni strumentali, bensì anche alle rimanenze come specificato dalla Risoluzione del Dipartimento delle Politiche Fiscali con la Risoluzione n. 3 del 14 febbraio 2008: "Il comma 1 del nuovo art. 96 prevede espressamente l'esclusione, dal nuovo meccanismo di deduzione, degli interessi passivi "compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110". Si tratta, in particolare, degli interessi passivi imputati, secondo corretti principi contabili, ad incremento del costo di acquisizione dei beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa e del costo di costruzione o ristrutturazione degli immobili alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa (c.d. immobili-merce). La ragione di tale esclusione risiede nel fatto che detti interessi passivi, così come gli altri elementi oggetto di patrimonializzazione (mano d'opera, materie prime, altri oneri accessori di diretta imputazione etc...), concorrono indistintamente alla determinazione del costo contabile e fiscale".

⁽⁷⁾ Per gli aspetti prettamente tributari si rimanda a lavori successivi.

⁽⁸⁾ Si fa riferimento principalmente ai Documenti OIC n. 12, 13, 16 e 23, per quanto riguarda la disciplina nazionale e allo *standard* n. 23 "Oneri finanziari" in merito ai principi internazionali.

⁽⁹⁾ Vengono dettagliate e interpretate le voci nel Principio contabile Interpretativo n. 1 del Principio contabile n. 12 "Classificazione nel conto economico dei costi e dei ricavi", OIC, p. 24.

essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi”.

Inoltre, il successivo punto 9 del medesimo articolo recita: “Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti: al costo di acquisto o di produzione, calcolati secondo il n. 1 ovvero al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, se minore tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”. Si nota come le medesime regole dettate per le immobilizzazioni trovino completa applicazione nella valutazione delle rimanenze, ivi compresa la disciplina degli oneri finanziari.

In aggiunta, la Relazione accompagnatoria al Decreto Legislativo n. 127 del 1991⁽¹⁰⁾ specifica “che la regola dettata per i costi di indiretta imputazione è poi estesa agli oneri finanziari, compresa quelli sostenuti per far costruire il prodotto da terzi”. Tale regola prevede infatti che i costi di indiretta imputazione vengano inclusi nel costo di produzione del bene utilizzando la ragionevole applicazione della discrezionalità tecnica, in conformità al principio generale della rappresentazione veritiera e corretta. Di conseguenza gli oneri finanziari in quanto assimilabili a costi indiretti dovrebbero essere imputati alla stregua degli stessi.

Una possibile causa di confusione, però, è presente nella IV Direttiva CEE⁽¹¹⁾, articoli 35⁽¹²⁾ e 39. Il primo tratta la valutazione delle immobilizzazioni, esprimendosi nel seguente modo: “l’inclusione nel costo di produzione degli interessi sui capitali presi a prestito per finanziare la fabbricazione di immobilizzazioni è consentita sempreché tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione”.

La formula “capitali presi a prestito per finanziare la fabbricazione”, suggerisce un rapporto di causa – effetto, che, come vedremo, viene escluso dalla dottrina prevalente.

Il secondo afferma: “Gli elementi dell’attivo circolante devono essere valutati al prezzo di acquisizione o al costo di produzione, fatte salve le lettere b) e c) (...)” “(...) Si applica la definizione del prezzo di acquisizione o del costo di produzione data nell’articolo 35, paragrafi 2 e 3. Gli Stati membri possono anche applicare l’articolo 35, paragrafo 4 (oneri finanziari). Le spese di distribuzione non possono essere incorporate nel costo di produzione”.

3. Principi contabili nazionali e internazionali

3.1 Introduzione

Il tema degli oneri finanziari non è riconducibile ad un unico principio contabile nel contesto italiano, come invece avviene negli *standard* internazionali, ma ad una serie di documenti e precisamente il n. 16 “Immobilizzazioni immateriali”, n. 13 “Rimanenze”, il n. 23 “Lavori in corso di esecuzione”, n. 15 “Crediti”.

I principi contabili nazionali forniscono una definizione dettagliata di cosa si intenda per oneri finanziari, esclusivamente nel documento Oic n. 16 e nel principio Interpretativo 1. A livello internazionale lo IAS n. 23 “Oneri finanziari” elenca dettagliatamente le fattispecie rinvenibili nella categoria oneri finanziari.

⁽¹⁰⁾ Relazione accompagnatoria al D.lgs n. 127 del 1991, p. 204.

⁽¹¹⁾ Direttiva n. 78/660 CEE del 1978, G.U. n. L 222 del 14 agosto 1978.

⁽¹²⁾ Direttiva n. 78/660 CEE del 1978, G.U. n. L 222 del 14 agosto 1978, sezione 7 “Criteri di valutazione”, articolo 35, punto 4).

Prima della riforma del 2007 erano previste 5 categorie indicate al paragrafo 5:

- a. gli interessi su scoperti bancari e sui finanziamenti a breve e a lungo termine;
- b. l'ammortamento di aggi o disaggi relativi al finanziamento;
- c. l'ammortamento di costi accessori sostenuti in relazione all'ottenimento del finanziamento;
- d. gli oneri finanziari relativi a leasing finanziari rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 17 *Leasing*; e
- e. le differenze cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate come rettifiche degli interessi passivi.

La riforma⁽¹³⁾ ha soppresso le due categorie di ammortamento previste inizialmente alle lettere b) e c). Volendo comparare le classi previste dai due *set* di principi si evince che lo IAS sembra prevedere una categoria ulteriore relativa agli oneri finanziari sui contratti di leasing finanziari rispetto a quanto stabilito dai documenti elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

3.2 Rilevazione in bilancio

Volendo approfondire la tematica centrale del nostro lavoro, si pone il problema di capire quale sia il trattamento previsto a livello nazionale e internazionale.

La regola generale che poteva essere valida fino alla seconda rivisitazione dello IAS n. 23, avvenuta del 2008⁽¹⁴⁾ per entrambi gli *standard* prevede che gli oneri finanziari vengano iscritti nel conto economico dell'esercizio in cui sono maturati; in alternativa qualora siano rispettate specifiche condizioni è possibile ricorrere alla loro capitalizzazione. Infatti, il paragrafo 10 del principio contabile internazionale prima della suddetta modifica stabiliva che *gli oneri finanziari devono essere rilevati come costo nell'esercizio nel quale essi sono sostenuti, a eccezione dei casi in cui essi sono capitalizzati*. Il principio rivisto ha invece abolito il carattere di eccezionalità della capitalizzazione trasformandola, al sussistere di determinate condizioni, in un obbligo. In sostanza è cambiata la struttura del principio.

Lo IASB ha sottolineato l'importanza del principio di capitalizzazione degli oneri destinando a tale materia già il primo paragrafo del principio che nella nuova versione stabilisce come *gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione, o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione, fanno parte del costo del bene stesso. Gli altri oneri finanziari devono essere rilevati come costo*.

Si può allora comprendere come, mentre la versione originaria dello IAS 23 consentiva la capitalizzazione degli oneri finanziari, la sua rivisitazione la richiede espressamente.

Si precisa che anche il principio italiano n. 16 – *Immobilizzazioni materiali* (principio contabile n. 16, par. D.V) prevede che, in linea con lo IAS 23 originario, gli oneri finanziari siano imputati *in primis* direttamente al conto economico.

In seconda battuta il documento n. 16 si spinge a puntualizzare le condizioni e i limiti ad effettuare la capitalizzazione degli oneri finanziari, stabilendo i seguenti principi:

- a) *possono essere portati a incremento del cespite unicamente gli interessi passivi sostenuti per capitali*

⁽¹³⁾ Per un esame approfondito delle diverse versioni dello IAS n. 23 "Oneri finanziari", recepite dall'Unione Europea, si consiglia la lettura dei seguenti Regolamenti: Reg. del 29 novembre 2008 in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 320/145; Reg. del 17 dicembre 2008 in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 338/12/13/14; Reg. del 24 gennaio 2009 in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 21/23.

⁽¹⁴⁾ Ci si riferisce al Reg. del 17 dicembre 2008 in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 338/12/13/14.

- presi a prestito specificamente per l'acquisizione di immobilizzazioni;*
- b) *sono capitalizzabili solo gli interessi maturati durante il periodo di costruzione* ⁽¹⁵⁾;
- c) *sono capitalizzabili unicamente gli oneri finanziari relativi ad un finanziamento realmente utilizzato per l'acquisizione dei cespiti* ⁽¹⁶⁾;
- d) *il tasso d'interesse da utilizzarsi per la capitalizzazione è quello dell'interesse realmente sostenuto per il finanziamento a medio e lungo termine utilizzato per il pagamento delle immobilizzazioni materiali. Nel caso i finanziamenti a medio e lungo termine abbiano tassi diversi può essere appropriato usare la media ponderata dei tassi e per il periodo di costruzione indicato al punto b);*
- e) *sono assimilabili agli oneri finanziari e quindi possono essere portate ad incremento del costo del cespite le eventuali perdite su cambi da contratti di finanziamento a medio o lungo termine in moneta estera specificamente stipulati per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali, limitatamente alla parte delle stesse realizzata nel periodo di costruzione dell'immobilizzazione;*
- f) *il valore, inclusivo dell'interesse, del cespite che è destinato a far parte dell'organizzazione permanente dell'impresa, non può superare il valore recuperabile tramite l'uso.*

Anche lo standard internazionale precisa le condizioni affinché sia possibile la capitalizzazione, ma prima di fare ciò elenca i beni su cui è possibile effettuare tale operazione. In particolare sono considerati beni che giustificano una capitalizzazione:

- rimanenze;
- impianti manifatturieri;
- impianti per la produzione di energia;
- attività immateriali;
- investimenti immobiliari.

Non possono invece essere considerati beni che giustificano una capitalizzazione i beni che al momento dell'acquisto sono pronti per l'utilizzo o per la rivendita, le attività finanziarie o le rimanenze prodotte in un breve periodo di tempo⁽¹⁷⁾.

Venendo ai requisiti per la capitalizzazione, è necessario che:

- 1) gli oneri siano direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene o un'attività che ne giustifichi la capitalizzazione;
- 2) sia probabile che tali oneri comporteranno benefici economici futuri per l'impresa. I benefici possono includere proventi originati dalla vendita di prodotti o servizi, risparmi di costo o altri benefici derivanti dall'utilizzo dell'attività da parte dell'entità;

⁽¹⁵⁾ Documento OIC n. 16 pp. 18-19. Tale termine viene qui usato per designare il periodo che va dall'esborso dei fondi ai fornitori dei beni e servizi relativi ai cespiti fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso; tale periodo include anche il tempo di montaggio e messa a punto, sempre che tali tempi siano normali. Se scioperi, inefficienza od altre cause protraggono la costruzione oltre il periodo normale, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non possono essere capitalizzati, ma costituiscono costi del periodo in cui sono stati sostenuti. Il tempo che intercorre tra l'esborso dei fondi al fornitore e il momento in cui il cespite è pronto per l'uso, deve ovviamente essere significativo. Gli interessi relativi all'acquisizione di routine dei cespiti vanno di solito esclusi dalla capitalizzazione poiché il "periodo di costruzione" è relativamente breve. Se la costruzione di un cespite viene effettuata a stadi, gli interessi sono capitalizzabili per il "periodo di costruzione" di ciascuno stadio considerato separatamente dagli altri.

⁽¹⁶⁾ Nel caso in cui per il pagamento di immobilizzazioni materiali vengano utilizzati finanziamenti a breve, i quali di solito sono usati per finanziare le operazioni correnti, la determinazione della quota di finanziamento utilizzata per il pagamento dei cespiti si presenta complessa, in quanto non è possibile cogliere con immediatezza la relazione tra investimenti e relativi finanziamenti. Il tema dell'impossibilità a correlare investimenti e finanziamenti, già anticipato nella prima parte del lavoro sarà oggetto di ulteriori osservazioni nella fase conclusiva.

⁽¹⁷⁾ IAS n. 23, paragrafo 7.

- 3) gli oneri possano essere attendibilmente determinati;
- 4) gli oneri non sarebbero stati sostenuti se non fosse stata sostenuta la spesa per il bene o l'attività (è opportuno sottolineare che in questo modo si confondono i costi diretti con i costi speciali).

L'ultimo punto ricalca fedelmente la problematica poc'anzi sollevata dalla lettura del principio contabile nazionale n. 16 nel paragrafo *D. V) Oneri finanziari*, al punto c), prevedendo due diverse situazioni che si possono prospettare nell'azienda. Da un lato la presenza di finanziamenti specifici per i quali è immediato individuare una correlazione tra sostenimento del costo e beneficio relativo, dall'altro la presenza di finanziamenti stipulati genericamente per i quali non risulta immediato stabilire un legame diretto tra tale finanziamento e il bene oggetto di finanziamento. In questo secondo caso, il principio contabile allora prevede che la determinazione degli oneri capitalizzabili si ottenga applicando alle spese sostenute per il bene un tasso di interesse che corrisponda alla media ponderata relativa alla totalità dei finanziamenti in essere.

3.3 Contabilizzazione delle "capitalizzazioni" di interessi ⁽¹⁸⁾

Il tema della contabilizzazione delle capitalizzazioni d'interessi, a nostro avviso, va affrontato con riferimento, da un lato alle aziende che adottano gli *standard* internazionali, dall'altro alle aziende che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali.

Inoltre, come già detto, si è soliti distinguere tra l'imputazione degli oneri finanziari ai prodotti destinati alla vendita e l'imputazione agli immobilizzi materiali ed immateriali. Per le aziende che adottano i principi contabili nazionali il termine "imputazione" risulta improprio da un punto di vista della contabilità generale in quanto, per il nostro sistema (del reddito), il calcolo del costo del prodotto rientra nella funzione della valutazione delle rimanenze, appartenente alla più ampia procedura dell'inventario. In altre parole, tutti⁽¹⁹⁾ gli interessi passivi appariranno nel conto economico del bilancio sotto la voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari"; mentre la parte di oneri finanziari inseriti nel calcolo del valore delle rimanenze di prodotto sarà parzialmente rinviata al futuro.

Nel caso, invece, in cui il bilancio fosse redatto in base ai principi contabili internazionali, che, come è noto, presuppongono di norma una contabilità tenuta con il sistema patrimoniale, ne conseguirebbe un ammontare degli interessi passivi indicati in bilancio al netto di quelli caricati al conto prodotto.

Per quanto riguarda l'imputazione degli oneri finanziari agli immobilizzi materiali ed immateriali, per le contabilità tenute con il sistema del reddito, si può procedere con un ragionamento del tutto analogo, tenuto conto che a fine esercizio si valutano gli immobilizzi prodotti internamente, rilevando in dare il valore del cespite ed in avere il "ricavo interno" relativo alle produzioni interne capitalizzate.

Ovviamente utilizzando il sistema patrimoniale, come accade anche per i prodotti desti-

⁽¹⁸⁾ Questo paragrafo è frutto di riflessioni compiute in concerto con il Prof. Gianfranco Capodaglio in occasione del Seminario: "Gli oneri finanziari nella determinazione del risultato d'esercizio e del reddito imponibile", tenutosi a Bologna presso l'Agenzia delle entrate il 16 aprile 2010.

⁽¹⁹⁾ Principio contabile Interpretativo n. 1, OIC, pp. 4 e 24. Il principio così si esprime: "Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa voce (A4) e non portati a rettifica dell'importo della voce C17". Inoltre, quando descrive il contenuto della voce C.17 afferma: "come si è rilevato a proposito della voce A4, comprende anche gli interessi ed altri oneri finanziari capitalizzati".

4. Dottrina economico-aziendale⁽²¹⁾

In tema di capitalizzazione degli oneri finanziari la dottrina non assume posizione unanime. Alcuni Autori⁽²²⁾ si rifanno al concetto del “finanziamento di scopo”, secondo cui gli oneri finanziari possono essere imputati ai “beni⁽²³⁾” esclusivamente se è stato stipulato un apposito contratto di finanziamento destinato alla produzione di quel determinato bene.

Altri⁽²⁴⁾, invece, sostengono l'inesistenza di un rapporto biunivoco che leghi il finanziamento all'investimento, poiché normalmente nell'azienda vengono finanziati indistintamente tutti gli investimenti con tutte le fonti di finanziamento.

I sostenitori della prima tesi, considerano gli oneri finanziari dei “costi diretti⁽²⁵⁾”: per far ciò è necessario ipotizzare una relazione di “causa-effetto” tra l'acquisizione o la fabbricazione del bene il cui costo va determinato ed il finanziamento cui gli interessi passivi si riferiscono. Gli altri, invece, ritengono inesistenti le correlazioni tra singoli impieghi e singole fonti di finanziamento: i flussi di mezzi finanziari che provengono tanto dal capitale proprio, quanto da quello di terzi, alimentano in modo indistinto l'intera gestione aziendale attraverso l'insieme degli impieghi in beni, servizi e diritti, espressi dalle poste attive del bilancio ed è velleitario cercare d'individuare con quali mezzi finanziari è stato realizzato ciascun investi-

(21) I riferimenti dottrinali presenti all'interno di questo paragrafo, pur se da angolazioni diverse e con conclusioni diverse, affrontano il problema sempre con riferimento al sistema del reddito.

(22) Si rimanda fra gli altri al pensiero di: CORBELLA S. (2002), *L'attribuzione degli oneri finanziari al valore delle giacenze di magazzino*, Quaderni Monografici Rirea, RIREA, Roma.

(23) Con il termine “bene” vogliamo riferirci sia ai prodotti destinati alla vendita che agli immobilizzi.

(24) CAPODAGLIO G. (1992), *Le valutazioni aziendali ordinarie: le immobilizzazioni*, CLUEB, Bologna, p. 10. Dello stesso avviso si legge BERGAMIN BARBATO M. (1987), “Reddito imponibile e risultato economico di gestione: sancita la diversità o avvicinate le posizioni?”, in *Rassegna Tributaria*, n. 5: «Le correlazioni tra singole poste dell'attivo e del passivo di bilancio sono inaccettabili per la dottrina economico-aziendale. La stessa separazione della vita d'impresa in esercizi è inficiata da stime e congetture che ne incrinano l'attendibilità. È tuttavia una necessità dettata dal bisogno di riscontro periodico del risultato economico prodotto dalla gestione. Ricercare, all'interno di tali valori, separati astrattamente nel loro svolgersi temporale, delle correlazioni dirette è una forzatura priva di significato economico-contabile; infatti i flussi di capitale che nell'impresa alimentano gli investimenti, si compongono, si rinnovano e trovano remunerazione in relazione alle scelte strategiche operate e alla capacità dei responsabili di reperire convenientemente le risorse finanziarie e di ottimizzarne l'allocatione. Non si potrà mai dimostrare che a fronte di un investimento, che ha una durata legata al suo ritorno in forma liquida, sia stato contratto uno specifico debito probabilmente caratterizzato anche da una durata diversa. La competenza per quanto riguarda l'ammortamento del bene è legata al suo contributo all'attività d'impresa mentre gli interessi passivi gravano per la quota maturata, su ciascun esercizio di durata del prestito. Lo stesso argomento vale ovviamente anche per gli immobili destinati alla vendita. Altrimenti si giungerebbe al paradosso che il costo di un bene diminuisce se, ad un certo punto, i detentori del capitale proprio fanno affluire i mezzi finanziari necessari senza che si debba ricorrere all'indebitamento. Gli interessi gravano non sul singolo bene la cui produzione si protrae nell'arco di più periodi amministrativi, ma su risultati d'esercizio decurtando il reddito imponibile e il risultato netto. La capitalizzazione sfalsa i risultati di competenza dei diversi periodi interessati.»

Sul problema in generale della correlazione tra investimenti e finanziamenti si legga quanto scrive AMADUZZI A. (1978), *L'azienda. Nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, terza edizione aggiornata, UTET, Torino, p. 119; in merito al “processo unitario, di insieme, costituito da finanziamenti e produzioni, ove tutte le quantità sono implicate e vincolate” DE DOMINICIS U. (1969), *Lezioni di Ragioneria generale*, Azzoguidi, Bologna, p. 54 e seg.; ONIDA P. (1965), *Economia d'Azienda*, UTET, Torino, p. 393 e seg.; R. N. ANTHONY (1986), *Contabilità e bilancio, uno schema concettuale*, Franco Angeli editore, Milano, p. 192.

(25) Il CAPALDO P., (1998) in *Reddito, capitale e bilancio d'esercizio. Una introduzione*, Giuffrè, Milano, p. 331, considera inequivocabilmente gli oneri finanziari «componenti indiretti» del costo delle immobilizzazioni tecniche; allo stesso modo SANTUSSO E. e SOSTERO U. (1997), affermano in *Principi contabili per il bilancio d'esercizio*, Edizioni il Sole 24 ore Pirola, Milano, p. 234 “in via teorica non esistono collegamenti espliciti fra specifiche fonti di finanziamento ed impieghi”.

mento⁽²⁶⁾.

In altri casi, viene negata la possibilità di riconoscere gl'interessi passivi come costo di prodotto, in quanto, essendo il loro ammontare spesso indipendente dal volume di produzione, è considerato un tipico *costo di periodo*⁽²⁷⁾.

La maggioranza della prassi, alla luce dell'inequivocabile tenore letterale della norma, non nega in linea di principio la possibilità di caricare i detti oneri sul costo dei "beni", ma ritiene che ciò possa avvenire soltanto in presenza di varie circostanze, che possiamo sostanzialmente ricondurre a due tipologie:

- che esista un c.d. finanziamento di scopo, ovvero che vi sia un rapporto di *causa-effetto* tra il prodotto ed il finanziamento;
- che le disponibilità liquide ottenute dal finanziamento siano state realmente impiegate per l'ottenimento del prodotto medesimo.

A dire il vero, sembra che in questo modo si cerchi di imporre la «*sprova diabolica*», in modo tale da negare, di fatto la possibilità prevista dalla legge⁽²⁸⁾.

Le due condizioni poste, come abbiamo visto, potrebbero essere ritenute in conflitto con uno dei principi guida della ragioneria⁽²⁹⁾, secondo il quale il finanziamento dell'impresa avviene in modo indistinto e non è possibile formulare rapporti biunivoci fra singoli impieghi e singole fonti.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte la soluzione più adeguata ci sembra quella di considerare gli oneri finanziari come costi indiretti e ripartirli sul prodotto attraverso la scelta

⁽²⁶⁾ Ricordiamo l'ammonimento di GINO ZAPPA (1957), *Le produzioni nell'economia delle imprese*, tomo secondo, Giuffrè, Milano, p. 766 e 767, che dimostra come taluni argomenti trattati molti decenni or sono siano ancora di attualità (...). «Sarebbe superfluo ripetere che i finanziamenti offrono il tanto vario ausilio del credito non a operazioni singole, e nemmeno a singoli processi, ma alla generale produzione d'impresa. La continua unità dell'economia d'impresa impone l'indagine dei bisogni finanziari di azienda e della varia convenienza di soddisfarli con un dato sistema finanziario, non rispetto a singoli elementi o a singoli momenti della produzione, ma invece rispetto alla generale gestione produttiva considerata nelle sue coerenze e nella sua continuità. L'unità della gestione economica di impresa non consente mai di affermare che le produzioni procedono dai finanziamenti o che i finanziamenti seguono dal volgere delle produzioni.

Le correlazioni, delle quali sovente si dice, tra operazioni finanziarie e processi produttivi di frequente sono irreali e non possono tradursi in concrete determinazioni di convenienza. Come supporre con fondamento che il ricavo di un prestito sia destinato a questa o a quell'operazione, a questo o a quel processo economico?

Come, nell'unico fondo delle disponibilità liquide d'impresa, si potrebbero percepire consapevolmente particolari correlazioni tra alcune delle numerose fonti economiche e finanziarie delle entrate, e alcuni dei non meno numerosi fini economici e finanziari ai quali sono rivolte le uscite? Come sapere, ad es., se una negoziazione di vendita è attuata per devolvere il ricavo al sostenimento di un acquisto di materie, o al sostenimento di un altro costo speciale o generale di produzione, o all'estinzione di un debito, o all'accensione di un credito? Come ancora avvertire, ad es., se un acquisto è attuato con mezzi monetari provenienti dall'intenso succedersi delle vendite, o dall'estinzione di crediti antichi, o dall'accensione di nuovi debiti?

È indubitato che alcune forme di credito sono particolarmente legate a singole operazioni o a singoli gruppi di operazioni: Esempi notevoli di questi speciali collegamenti si hanno nel credito documentato rispetto a operazioni di commercio marittimo, soprattutto di importazione e di esportazione, e nelle operazioni di riporto di borsa rispetto alle posizioni speculative in titoli. Ma anche gli accennati legami particolari si dissolvono, e finanziamenti e operazioni economiche ben presto partecipano in solidale unità al generale sistema di condizioni di necessità esistente in ogni impresa validamente esercitata».

⁽²⁷⁾ Cfr. in tal senso la dottrina anglosassone, che è solita compiere questa distinzione. Si veda nello specifico quanto affermato da ALEXANDER D. J. E. NOBES C. (2008), *Financial Accounting. Il bilancio secondo I principi contabili internazionali*, Pearson, p. 154: «La logica del sistema patrimoniale anglosassone può allora essere riassunta come segue:

- L'acquisto di beni direttamente riferibili alla produzione (...) genera costi di prodotto;
- L'acquisto di beni non direttamente riferibili alla produzione (...) genera costi di periodo».

⁽²⁸⁾ CAPODAGLIO G. (1992), *Le valutazioni aziendali ordinarie: il capitale circolante*, CLUEB, Bologna, p. 37.

⁽²⁹⁾ Si veda nota n. 26.

di congrue basi d'imputazione, soprattutto attraverso l'uso dei centri di costo. A questi ultimi potrebbero essere addebitate quote di oneri finanziari, in ragione dell'investimento effettuato in ciascuno di essi, sotto forma di capitali fissi e/o capitali circolanti⁽³⁰⁾.

5 Capitalizzazione o imputazione: un falso problema?

A questo punto vogliamo trarre alcune conclusioni sulle problematiche di cui ci siamo occupati finora, con particolare riferimento a due aspetti fondamentali:

1. il concetto di capitalizzazione;
2. la natura economico-aziendale del concetto stesso di onere finanziario.

Secondo il primo aspetto, nel processo di valutazione di bilancio è necessario precisare l'oggetto della valutazione stessa e cioè che cosa debba essere valutato per formare il bilancio d'esercizio. Abbiamo parlato in precedenza di prodotti destinati alla vendita e di immobilizzi come concetti nettamente distinti nella prassi. Al contrario, come afferma il Ferrero, queste espressioni "comunque configurate e sebbene di frequente impiego, non sono sufficientemente chiare né sono, perciò terminologicamente idonee per cogliere e riflettere delle significative sintesi concettuali⁽³¹⁾". L'Autore, inoltre, continua affermando che "malgrado la loro apparente diversificazione" gli immobilizzi ed i beni in rimanenza "(...) hanno tutti un comune significato economico (...), sono in ogni caso economicamente interpretabili come palesi «materializzazioni» della gestione «in corso» emergente a fine esercizio". Il significato di tali materializzazioni è da ricercarsi nel concetto di «...«giacenze» con riferimento all'«istante contabile» nel quale (...) economicamente emerge l'esistenza di una «gestione incompiuta»⁽³²⁾». Queste parole, a nostro avviso, risolvono il "problema" che il titolo sembra porre, poiché ogni elemento del patrimonio che rappresenta la gestione in corso provoca sempre il fenomeno della capitalizzazione. Infatti, nel momento in cui si imputano gli oneri finanziari a prodotti destinati alla vendita o ad immobilizzi (nel sistema del reddito), tale valore non comparirà in conto economico come storno della voce C)17, poiché quest'ultima avrà sempre il valore complessivo.

In merito al secondo punto vogliamo ribadire la considerazione di "costo indiretto⁽³³⁾" attribuibile agli oneri finanziari. Questa soluzione, a nostro avviso, ci sembra la più coerente anche in riferimento alla prassi contabile professionale. Facciamo un esempio: un'azienda nel mese di maggio costruisce un cespite ed il costo di produzione risulta essere di 2000 euro, ma non avendo contratto un finanziamento specifico per la suddetta costruzione, è impossibilitata ad inserire nel costo gli oneri finanziari sopportati. Nel mese di giugno essa fabbrica un bene analogo, sostenendo costi per 2000 euro, ma riesce a contrarre un finanziamento specifico e quindi a caricare tale onere sul costo di produzione per un valore pari a x euro; per questo motivo, se entrambi i beni restano in giacenza a fine esercizio, si troverà ad avere in bilancio due beni identici, ma con valori differenti, solo a causa del contratto di finanziamento. Questo, come affermato già dalla dottrina⁽³⁴⁾, deriva dalla confusione tra il

⁽³⁰⁾ CAPODAGLIO G., *Le valutazioni... immobilizzazioni*, *ibidem*, p. 106.

⁽³¹⁾ FERRERO G., *La valutazione...*, *ibidem*, p. 16.

⁽³²⁾ FERRERO G., *La valutazione...*, *ibidem*, p. 16.

⁽³³⁾ Si veda nota n. 25.

⁽³⁴⁾ CAPODAGLIO G., *Le valutazioni... capitale circolante*, *ibidem*, p. 38.

concetto di correlazione giuridica tra investimento e finanziamento e quella economica. Infatti, gli eventuali finanziamenti concessi per scopi specifici creano rapporti causali, validi esclusivamente dal punto di vista giuridico, ma inesistenti da quello economico-aziendale.

In altre parole, i mezzi liquidi reperiti⁽³⁵⁾ attraverso una fonte esterna, una volta entrati nel sistema aziendale, vanno a finanziare indistintamente tutti gl'investimenti nel loro complesso, a nulla rilevando il fatto che, contemporaneamente al sorgere del debito si sia verificata un'uscita in tutto od in parte corrispondente per ammontare.

Alla luce di queste considerazioni, si potrebbe ritenere impossibile provare che un determinato finanziamento è realmente servito per l'ottenimento di un certo prodotto. Quindi per gli oneri finanziari, trattandosi di costi indiretti, non è richiesto alcun rapporto di causa-effetto tra singoli finanziamenti e singoli investimenti, rapporto che - come abbiamo visto - non può correttamente instaurarsi.

D'altra parte anche gli *standard* internazionali sembrano vicini a questa impostazione nel momento in cui parlano di difficoltà a rilevare correlazione trattando di "media ponderata degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione".

Università di Bologna-Sede di Rimini

Università di Bologna-Sede di Rimini

STEFANIA VIGNINI
*Ricercatore confermato
in Economia Aziendale*

LAURETTA SEMPRINI
*Dottoranda di ricerca
in Programmazione e Controllo*

⁽³⁵⁾ Ribadiamo la presenza della seconda condizione già presentata precedentemente, e, cioè, che le disponibilità liquide ottenute dal finanziamento siano state realmente impiegate per l'ottenimento del bene.